

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2020, n. 642

DGR 2322/2019. “Definizione delle priorità di interventi di cui alla Titolo V della Parte IV del TUA da finanziare con risorse pubbliche” – Ulteriori disposizioni.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Giovanni Francesco Stea, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, confermata dal Dirigente del Servizio Bonifiche e Pianificazione e dal Dirigente della stessa Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio riferisce quanto segue:

Premesso che

- la gestione dei siti contaminati continua a rappresentare uno dei maggiori problemi e delle più grandi sfide ambientali per i Paesi europei, non fa eccezione l'Italia e il nostro territorio regionale;
- per far fronte efficacemente ai rischi per l'ambiente e la salute derivanti dalla presenza di siti contaminati, il legislatore italiano, in assenza di una direttiva comunitaria specifica, ma in linea con lo sviluppo e l'evoluzione di strategie di protezione e tutela ambientale e sanitaria, ha normato, nel Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (TUA), la disciplina della bonifica dei siti contaminati e sancito la necessità di intervenire con azioni di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica;
- la Regione Puglia, perseguendo da anni con vigore e determinazione politiche che si pongono obiettivi di tutela e di sostenibilità ambientale, adotta, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia ambientale e la tutela della salute pubblica dai pericoli e rischi derivanti dalla presenza di siti contaminati e potenzialmente contaminati, misure che agevolano e consentono la realizzazione delle procedure e degli interventi in materia di bonifica di siti contaminati di cui al Titolo V, Parte IV del TUA;
- in conformità alle previsioni dell'art. 196, comma 1, lettera c) e dell'art. 199 del TUA, la Regione ha provveduto alla redazione del Piano di Bonifica delle aree inquinate (PRB), strumento fondamentale per eliminare l'inquinamento e il degrado del suolo e delle acque sotterranee, ma anche per prevenirli e contenerli. In tale ambito il PRB, che persegue obiettivi specifici, si rapporta con l'insieme delle politiche regionali tese alla tutela della salute, al mantenimento e miglioramento delle condizioni ambientali del territorio nelle sue diverse matrici, alla garanzia della sicurezza alimentare, al recupero di aree dismesse e degradate, alla riduzione della produzione di rifiuti;
- la Regione, con l'intento di dare impulso alle procedure ed agli interventi previsti dal TUA in materia di bonifica di siti contaminati, consapevole delle difficoltà intrinseche della materia e degli ingenti costi connessi alla realizzazione di tali operazioni, nel Programma Operativo Regionale Puglia FESR-FSE 2014/2020 (POR Puglia 2014-2020), Asse VI *“Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”*, ha previsto l'Azione 6.2 *“Interventi per la bonifica di aree inquinate”* per il finanziamento degli interventi di cui al Titolo V, Parte IV del TUA, nel rispetto del principio di *chi inquina paga* di derivazione comunitaria;
- la Regione Puglia, inoltre, con la stessa finalità di cui al punto precedente, ha inserito nel *“Patto per lo sviluppo della Regione Puglia”* (di seguito Patto), sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia, nel settore prioritario *b) Ambiente*, gli interventi strategici di *“bonifica e messa in sicurezza siti inquinati”*, nonché gli interventi di *“messa in sicurezza delle discariche”* da finanziare con le risorse assegnate dalla CIPE 26/2016;
- invero, in tutte le programmazioni finanziarie indirizzate alla salvaguardia dell'ambiente, pregresse e attuali, di risorse nazionali, fondi del bilancio dello stato, risorse ex FAS oggi CIPE, fondi del programma regionale per la tutela dell'Ambiente, risorse regionali, come i fondi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cosiddetta *“Ecotassa”*), la Regione ha posto sempre particolare attenzione ed impegno per la risoluzione delle problematiche correlate alla presenza di siti contaminati o potenzialmente contaminati, ovvero alla messa in atto di azioni e misure in grado di prevenire o eliminare eventi, fossero anche omissioni, potenzialmente in grado di contaminare l'ambiente e minacciare la salute della popolazione;
- il TUA, al comma 6 dell'art. 199, prevede che l'impiego delle risorse pubbliche sia subordinato alla

determinazione dell'“ordine di priorità degli interventi” attraverso l'applicazione di criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)”, mai formalizzato dall'Istituto;

- in questa situazione di mancanza di criteri nazionali, la Regione Puglia ha ritenuto utile procedere comunque alla valutazione del rischio relativo associato ai siti contaminati e potenzialmente contaminati per disporre di idonei strumenti per la programmazione regionale e la concessione di finanziamenti nell'ambito del POR Puglia 2014-2020 e del Patto. L'occasione per tale definizione è stata, infatti, quella di definire le modalità/criteri di selezione degli interventi da finanziare;
- la Regione, pertanto, con la Deliberazione di Giunta n. 1156 del 13/07/2017 ha adottato i criteri di selezione per l'individuazione delle priorità degli interventi in materia di siti da bonificare tra quelli candidati nell'ambito dell'Avviso pubblico indetto sull'Azione 6.2 – Sub- azione 6.2a del POR Puglia 2014-2020 e sul Patto da finanziare con le risorse pubbliche, distinguendo le seguenti tre tipologie di intervento:

TIPOLOGIA A Progettazione ed esecuzione di interventi di messa in sicurezza di emergenza, con eventuali misure di prevenzione di siti interessati dalla presenza di sorgenti primarie di contaminazione

TIPOLOGIA B Progettazione ed esecuzione di piani e analisi di rischio finalizzati alla caratterizzazione di siti potenzialmente contaminati

TIPOLOGIA C Progettazione ed esecuzione di interventi di messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente e bonifica di aree contaminate, siti industriali dismessi, aree oggetto di discariche dismesse di rifiuti

Tale procedura ha quindi consentito di definire, nel rispetto del principio di *chi inquina paga*, le prime priorità di interventi da finanziare con l'obiettivo di risolvere alcune delle criticità ambientali tra quelle disseminate sul territorio pugliese, candidate dalle amministrazioni pubbliche e censite nell'“Anagrafe dei siti da Bonificare”.

Visti

- la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;
- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e ss.mm.ii.;
- la Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e Consiglio del 12 dicembre 2006 sulla protezione delle acque sotterranee dell'inquinamento e dal deterioramento e ss.mm.ii.;
- Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
- la Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE (SFD – Soil Framework Directive) (Bruxelles, 22/9/2006 COM(2006) 232 def.);
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. (TUA);
- il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e ss.mm.ii.

Visti, altresì

- la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014” con cui sono state definite le nuove procedure di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 e individuate le aree tematiche e gli obiettivi strategici;
- la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 che assegna le risorse finanziarie destinate ai Patti per il Sud a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione della programmazione 2014-2020;
- la Delibera n. 55 del 1 dicembre 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo ambiente (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014, che ha approvato il Piano operativo ambiente

- FSC 2014-2020, assegnando, tra l'altro al sottopiano - *Interventi per la tutela del territorio e delle acque*», Asse 2 - *Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse*, Linea di azione 2.1.1 – *Interventi di Bonifica di aree inquinate*, Obiettivo Specifico 2.1 – *Restituzione all'uso produttivo di aree inquinate*, fondi per l'attuazione di procedure ed interventi di cui al Titolo V, Parte IV del TUA, con particolare attenzione alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 e ss.mm.ii. di approvazione del POR Puglia 2014-2020 e di presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2015) n.5854 finale della Commissione Europea del 13 agosto 2015 e ss.mm.ii.;
 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 545 del 11 aprile 2017 di presa d'atto del *Patto per il Sud – Puglia* sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia, nel quale sono indicate le linee strategiche, gli strumenti e le risorse a disposizione, gli interventi prioritari da realizzare, il costo e le risorse ad esso destinate e la *governance* del processo; con la quale altresì è stato delegato il Dirigente pro-tempore della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche all'attuazione degli interventi, ricadenti nell'area tematica di interventi "*Ambiente*", e specificatamente gli interventi strategici "*Rifiuti: messa in sicurezza delle discariche e realizzazione di impianti di valorizzazione del rifiuto da raccolta differenziata e da avviare al riciclo*" e "*Interventi di bonifica e messa in sicurezza siti inquinati*";
 - l'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", lo Stato ha previsto il finanziamento di "un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152 (TUA), dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati" (cosiddetti *Siti Orfani*);
 - la Deliberazione n. 617 del 29 marzo 2011 con cui la Giunta ha adottato il "Piano regionale delle bonifiche - Piano stralcio", approvato con Deliberazione Consiglio regionale n. 39 del 12 luglio 2011;

Visto e atteso che

- con la Deliberazione n. 1482 del 2 agosto 2018 la Giunta regionale ha adottato la proposta di Piano di gestione dei rifiuti urbani comprensivo della proposta del nuovo Piano delle bonifiche delle aree inquinate (PRB);
- all'interno del PRB adottato sono elencate le principali linee di intervento a livello regionale rivolte al raggiungimento della salvaguardia ambientale e tutela della salute pubblica in relazione ai pericoli connessi alla presenza dei siti da bonificare, tra le quali, secondo la normativa vigente:
 - la continua gestione ed implementazione, di concerto con Arpa Puglia, dell'*Anagrafe dei Siti da bonificare* regionale, disciplinata dall'art. 251 del TUA, istituita in Puglia con la D.G.R. 29 dicembre 2004 n. 2026, contenente un dettagliato censimento dei siti regionali sottoposti a procedimento di bonifica e la tipologia delle attività svolte, la titolarità, lo stato di attuazione di ogni procedimento e lo stato di qualità ambientale per ognuno dei siti censiti, da sottoporre a continuo aggiornamento e alla necessità di acquisire ulteriori dati da inserire nel sistema;
 - la definizione delle priorità di intervento in materia di bonifica relativamente ai siti censiti in *Anagrafe*, rilevanti ai fini delle previsioni dell'art. 245 comma 3 e dell'art. 250 *Bonifica da parte dell'amministrazione*, per i siti censiti in *Anagrafe*;
- nel richiamato PRB inoltre, è stato, tra l'altro previsto:
 - l'attivazione di azioni regionali di supporto economico e finanziario, secondo criteri di priorità, ai soggetti pubblici che eseguono, in qualità di soggetto obbligato, quanto disposto dall'art. 242 del TUA, ovvero ai Comuni che eseguono, ai sensi dell'art. 250 del TUA, d'ufficio tali interventi, per far fronte a situazioni di criticità ambientale, quali aree a rischio di contaminazione, aree potenzialmente contaminate o contaminate pubbliche e/o di interesse pubblico o private, che:
 - necessitano di interventi di prevenzione o di messa in sicurezza di emergenza;

- richiedono la caratterizzazione ambientale al fine di comprendere l'esigenza di procedere con interventi di bonifica e/o messa in sicurezza permanente (MISP) o operativa (MISO);
- necessitano di interventi di disinquinamento (bonifica, MISP, MISO) e di ripristino ambientale e riqualificazione paesaggistica;
- che le *ulteriori* priorità degli interventi da finanziare con risorse pubbliche avvenga attraverso l'applicazione dei *Criteri* approvati dalla Giunta regionale con la D.G.R. n. 1156/2017 "*POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.2 "Interventi per la bonifica di aree inquinate"*, già utilizzati dall'Avviso di selezione approvato ed indetto con D.D. Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 202 del 08/08/2017, e più specificatamente del *Criterio* denominato "*Grado di riduzione a livelli sostenibili da punto di vista sanitario ambientale della contaminazione in atto*", compreso tra i suddetti *Criteri*;
- che l'individuazione delle *ulteriori* priorità degli interventi da finanziare con risorse pubbliche, rispetto a quelle già individuate per la selezione dell'operazioni nell'ambito dell'avviso a valere sull'Azione 6.2 del POR, avvenga applicando il suddetto *Criterio* ai siti censiti in Anagrafe che rispettano i requisiti per l'esecuzione da parte del "pubblico", nel rispetto del principio di *chi inquina paga*, delle procedure e degli interventi di cui alla Parte IV, Titolo V del TUA, procedendo ad un confronto con gli Enti locali, per il reperimento di ogni informazione utile per l'applicazione degli stessi;
- che, nel rispetto del principio di *chi inquina paga*, l'ordine di priorità degli interventi da finanziare con risorse pubbliche sia elaborato dalla Regione Puglia, con riferimento:
 - ai siti di proprietà privata o pubblica per i quali è riconosciuto che il soggetto obbligato è pubblico,
 - ai siti di proprietà pubblica (interesse pubblico) se e solo se, e nel momento in cui, a conclusione del procedimento di cui all'art. 244 comma 2, in caso di inerzia o non individuabilità del soggetto obbligato, il Comune proprietario, o altro soggetto pubblico proprietario, interviene per l'interesse pubblico, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 253;
 - ai siti di proprietà privata se e solo se, e nel momento in cui, a conclusione del procedimento di cui all'art. 244 comma 2, in caso di inerzia del soggetto obbligato, del proprietario o di altri interessati, il Comune territorialmente competente interviene d'ufficio, ai sensi dell'art. 250, fermo restando le disposizioni dell'art. 253;
 - ai siti di proprietà privata se e solo se, e nel momento in cui, a seguito di un provvedimento giudiziario il soggetto inquinatore individuato resta inerte o non individuabile/condannabile e/o il soggetto pubblico viene individuato quale esecutore degli interventi nell'interesse e tutela della comunità e dell'ambiente;

Considerato, inoltre, che

- con nota protocollo n.0021709 STA del 23/10/2019 la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque (DGSTA)- Divisione III – Bonifiche e Risanamento del Ministero per l'Ambiente e la Tutela del territorio e del mare ha chiesto alle Regioni e Province autonome di fornire un primo elenco di *Siti Orfani* per la ripartizione delle risorse di l'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";
- con la suddetta nota il MATTM ha altresì fornito una definizione dei siti orfani per fornire un elenco dei siti su cui intervenire prioritariamente con le risorse pubbliche appostate sul fondo di cui al Bilancio di previsione della Stato 2019;
- con nota protocollo n. AOO_090/0015167 del 25/11/2019 la Regione, nel chiedere delucidazioni circa la definizione ministeriale dei *Siti Orfani*, ha informato il Ministero che determinati i siti sui quali intervenire prioritariamente e individuati tra questi, a valle delle delucidazioni fornite, i siti qualificabili "orfani", con ogni sollecitudine avrebbe fornito l'elenco richiesto.

Vista la Deliberazione n. 2322 del 9 dicembre 2019 con la quale, in linea con quanto definito nella proposta del nuovo PRB adottato con la citata D.G.R. n. 1482/2018, la Giunta regionale ha disposto, tra l'altro, di procedere, nell'ambito della programmazione unitaria delle risorse europee, nazionali e regionali in materia

di siti da bonificare all'avvio delle procedure per la determinazione dell'elenco dei siti censiti in Anagrafe su cui intervenire prioritariamente, ai sensi alla parte IV del Titolo V del TUA e nel rispetto nel principio di *chi inquina paga*, con risorse pubbliche:

- utilizzando i Criteri già approvati dalla D.G.R. n. 1156/2017 assunti come metodologia per la definizione delle priorità di intervento di cui dalla proposta del PRB adottata con la richiamata D.G.R. n. 1482/2018;
- avviando, per i siti censiti, interlocuzioni e confronti con le Amministrazioni e gli Enti pubblici al fine di reperire ogni dato ed informazione utile e necessaria all'applicazione dei suddetti criteri;
- alla definizione dell'ordine di priorità degli interventi distinguendo tre tipologie:
 - A. interventi di Messa in sicurezza di emergenza e/o misure di prevenzione, compresa la rimozione di ingenti quantitativi di rifiuti a contatto diretto con le matrici ambientali;
 - B. piani di caratterizzazione ed elaborazioni di analisi di rischio, ovvero, indagini integrative di caratterizzazione ed elaborazione di analisi di rischio;
 - C. interventi di messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente e bonifica di aree contaminate, ovvero discariche dismesse di rifiuti esercite in forza di ordinanze contingibili e urgenti;

Preso atto che con Deliberazione n. 178 del 17 febbraio 2020, in prima attuazione della D.G.R. 2322/2019, considerati gli esiti dell'analisi dei siti censiti, al 31/12/2019, nell'*Anagrafe dei Siti da bonificare* regionale, verificato il rispetto del principio di *chi inquina paga*, la Giunta ha approvato l'unica priorità di intervento riferita alla tale tipologia C "*Interventi di messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente e Bonifica di aree contaminate, ovvero discariche dismesse di rifiuti esercite in forza di ordinanze contingibili e urgenti*", individuando il sito Ex discarica RSU art. 12 loc. "*Campo Scarano*" nel Comune di Deliceto (FG);

Rilevato e considerato che:

- nel territorio regionale, in particolare negli anni novanta del secolo scorso, in fase di piena emergenza ambientale concernente la gestione dei rifiuti urbani in Puglia, in mancanza di un'integrata rete di impianti dedicati allo smaltimento, al recupero e al riciclo dei predetti rifiuti urbani e ad essi assimilabili, si è registrato un significativo fenomeno di proliferazione di numerose discariche comunali;
- in effetti, a causa del progressivo esaurimento dei volumi utili per lo smaltimento in discariche controllate degli RSU, realizzate e condotte in conformità a quanto disposto dalla Delibera C.I.T.A.I. del 24 luglio 1984, prima normativa tecnica in materia di gestione rifiuti, si è creata una serie di piccoli siti comunali autorizzati allo smaltimento dei rifiuti urbani e ad essi assimilati privi dei presidi tecnici necessari a tutelare le matrici ambientali, ancorché previsti dalla vigente normativa;
- la suddetta pratica ha in ogni caso rappresentato per i sindaci pugliesi l'unica forma di smaltimento dei rifiuti urbani che fornisse degli standard minimi di tutela per la salute pubblica, seppur in mancanza di adeguate misure di protezione dell'ambiente e di adeguati interventi di chiusura e messa in sicurezza a fine esercizio di tali siti;
- dall'esame dei siti censiti in anagrafe si rivela, ancora, nonostante gli innumerevoli interventi eseguiti e le risorse impiegate, una corposa presenza di siti utilizzati, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 915/82, ovvero anche antecedentemente allo stesso decreto; ovvero ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 22/97, come discariche per lo smaltimento di RSU e Assimilati autorizzate, in forza di ordinanze contingibili e urgenti o provvedimenti analoghi dell'autorità locale, e dismesse prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii, che necessitano ancora di interventi a tutela e protezione dell'ambiente e della salute pubblica;
- oltre a tali discariche censite nel sistema anagrafe, ne esistono altre censite in una serie di elenchi riportati nel Piano di Bonifica redatto dall'ENEA, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 67 del 20/12/95, nel Piano delle Bonifiche redatto dal Commissario Delegato all'emergenza ambientale, approvato con Decreto n. 41 del 6 marzo 2001, del Piano delle bonifiche vigente del 2001, nonché in ultimo nell'elenco dei siti risultato dall'attività di censimento, su tutto il territorio regionale, avviata nel 2012 dal Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, di concerto con il Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri, con la quale la Regione ha inteso, formulando apposita richiesta di informazioni ai Comuni pugliesi, quantificare il numero di ex discariche autorizzate in condizioni di emergenza e comprendere se e quali interventi sono stati attuati alla fine del loro esercizio;

- al fine di comprendere quali tra i siti ricompresi in questi elenchi è già inserito nell'Anagrafe, di definire lo stato di attuazione dell'eventuale procedimento di bonifica, di comprendere quali ulteriori siti sono da censire nel sistema sarà operata una messa a confronto e analisi di tutti i dati disponibili. L'occasione sarà offerta dal controllo che, di concerto con gli enti locali e l'Arpa Puglia, sarà operato sull'elenco provvisorio aggiornato dei siti censiti in Anagrafe di imminente approvazione con deliberazione di Giunta;
- alcuni dei siti adibiti a discariche di RSU/RSUA sono stati e sono tuttora oggetto di indagini, ovvero sequestri e/o condanne da parte dell'Autorità giudiziaria;
- accanto alle suddette ex discariche, inoltre, sul nostro territorio, sono purtroppo presenti discariche abusive su suolo pubblico e su suolo privato, qualificate tali a seguito di provvedimenti giudiziari;
- n. 8 siti, di cui n. 6 ex discariche esercite con ordinanze contingibili ed urgenti e n. 2 discariche abusive, sono state ricomprese tra i siti oggetto di sentenza di condanna EU:C:2007:250 del 26 aprile 2007 dello Stato italiano da parte della Corte di Giustizia Europea (Causa C – 135/05), conclusiva della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 avviata per mancata adozione di misure di controllo delle discariche abusive, in violazione della (ex) direttiva 75/442/CEE (relativa ai rifiuti), della (ex) direttiva 91/689/CEE (relativa ai rifiuti pericolosi) e della direttiva 1999/31/CE (relativa alle discariche) e successiva Sentenza EU:C:2014:2407 del 2 dicembre 2014 (Causa C-196/13) per mancata esecuzione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 2007;
- la presenza di "vecchie" discariche disseminate sul territorio regionale costituisce ancora un'emergenza da superare, un segno da cancellare che deturpa il nostro paesaggio, ferisce l'ambiente e minaccia la salute dei cittadini, che necessita ancora dell'impegno e collaborazione di tutti i soggetti pubblici a vario titolo coinvolti;

Ritenuto necessario confermare, nell'ambito della programmazione unitaria delle risorse europee, nazionali e regionali in materia di siti da bonificare, quanto disposto dalla D.G.R. 2322/2019 l'individuazione dei siti censiti in Anagrafe regionale sui quali intervenire prioritariamente con la realizzazione di interventi di cui al Titolo V, Parte IV del TUA, da finanziare con risorse pubbliche e da eseguire, nel rispetto nel principio di *chi inquina paga*:

- utilizzando per la definizione delle priorità i criteri di valutazione già approvati con la citata D.G.R. n. 1156/2017 e fatti propri dalla richiamata D.G.R. n. 1482/2018 di adozione della proposta del nuovo PRB e più specificatamente il *Criterio* denominato "Grado di riduzione a livelli sostenibili da punto di vista sanitario ambientale della contaminazione in atto", compreso tra i suddetti *Criteri*;
- definendo l'ordine di priorità degli interventi distinguendo tre tipologie di intervento:
 - i. interventi di Messa in sicurezza di emergenza e/o misure di prevenzione, compresa la rimozione di ingenti quantitativi di rifiuti a contatto diretto con le matrici ambientali;
 - ii. piani di caratterizzazione ed elaborazioni di analisi di rischio, ovvero, indagini integrative di caratterizzazione ed elaborazione di analisi di rischio;
 - iii. interventi di messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente e bonifica di aree contaminate;

Ritenuto necessario, inoltre, tanto al fine di proteggere l'ambiente, tutelare la salute pubblica e risarcire il paesaggio, sia al fine di evitare nuovi precontenziosi comunitari, nuove condanne e sanzioni pecuniarie correlate, procedere, nell'attuazione delle disposizioni di cui D.G.R. 2322/2019, dando precedenza nella definizione delle priorità di intervento, da finanziare con risorse pubbliche, ai siti censiti in anagrafe storicamente utilizzati in condizioni di emergenza per lo smaltimento di rifiuti urbani e assimilati, ovvero ai siti interessati da discariche abusive, qualificate tali a seguito di provvedimenti giudiziari, su suolo pubblico o, a condizione della sussistenza dei presupposti che giustifichino l'impiego di risorse pubbliche, su suolo privato.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della

riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettere f) – k) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, nonché del D.P.G.R. n. 443/2015, propone alla Giunta:

1. **di fare propria** la relazione dell'Assessore relatore che qui si intende integralmente riportata;
2. **di confermare** quanto disposto dalla D.G.R. 2322/2019 circa l'individuazione dei siti censiti in Anagrafe regionale sui quali intervenire prioritariamente con la realizzazione di interventi di cui al Titolo V, Parte IV del TUA, da finanziare con risorse pubbliche e da eseguire, nel rispetto nel principio di *chi inquina paga*:
 - utilizzando per la definizione delle priorità i criteri di valutazione già approvati con la citata D.G.R. n. 1156/2017 e fatti propri dalla richiamata D.G.R. n. 1482/2018 di adozione della proposta del nuovo PRB e più specificatamente il *Criterio* denominato “*Grado di riduzione a livelli sostenibili da punto di vista sanitario ambientale della contaminazione in atto*”, compreso tra i suddetti *Criteri*;
 - avviando, per i siti censiti, un'interlocuzione e confronto con le Amministrazioni e gli Enti pubblici al fine di reperimento di ogni dato ed informazione utile e necessaria all'applicazione dei suddetti criteri e alla verifica del rispetto del principio di *chi inquina paga*;
 - definendo l'ordine di priorità degli interventi distinguendo tre tipologie di intervento:
 - i. interventi di Messa in sicurezza di emergenza e/o misure di prevenzione, compresa la rimozione di ingenti quantitativi di rifiuti a contatto diretto con le matrici ambientali;
 - ii. piani di caratterizzazione ed elaborazioni di analisi di rischio, ovvero, indagini integrative di caratterizzazione ed elaborazione di analisi di rischio;
 - iii. interventi di messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente e bonifica di aree contaminate;
3. **di procedere**, nell'attuazione delle disposizioni di cui D.G.R. 2322/2019, dando precedenza nella definizione delle priorità di intervento, da finanziare con risorse pubbliche, ai siti censiti in anagrafe storicamente utilizzati in condizioni di emergenza per lo smaltimento di rifiuti urbani e assimilati, ovvero ai siti interessati da discariche abusive, qualificate tali a seguito di provvedimenti giudiziari, su suolo pubblico o, a condizione della sussistenza dei presupposti che giustificano l'impiego di risorse pubbliche, su suolo privato;
4. **di demandare** al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche di attuare tutti gli adempimenti necessari derivanti dal presente provvedimento;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia <http://ecologia.regione.puglia.it/portal/ambiente> in versione integrale;
6. **di notificare** il presente provvedimento, a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche a:
 - i Comuni della Regione Puglia;
 - le Province pugliesi e alla città Metropolitana di Bari;
 - alla Direzione Scientifica, alla U.O.C. “Acqua e suolo” e ai dipartimenti ambientali provinciali dell'ARPA

Puglia;

- Dipartimenti di Prevenzione - Strutture territoriali di igiene e sanità pubblica delle ASL pugliesi.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

I funzionari	Vania Cianciaruso
	Luciana Meschini
	Annamaria Basile

Il Dirigente del Servizio Bonifiche e Pianificazione	Sergio De Feudis
Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche	Giovanni Scannicchio

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio	Barbara Valenzano
--	-------------------

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente	Giovanni Francesco Stea
--	-------------------------

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
Vista la sottoscrizione posta in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **di fare propria** la relazione dell'Assessore relatore che qui si intende integralmente riportata;
2. **di confermare** quanto disposto dalla D.G.R. 2322/2019 circa l'individuazione dei siti censiti in Anagrafe regionale sui quali intervenire prioritariamente con la realizzazione di interventi di cui al Titolo V, Parte IV del TUA, da finanziare con risorse pubbliche e da eseguire, nel rispetto nel principio di *chi inquina paga*:
 - utilizzando per la definizione delle priorità i criteri di valutazione già approvati con la citata D.G.R. n. 1156/2017 e fatti propri dalla richiamata D.G.R. n. 1482/2018 di adozione della proposta del nuovo PRB e più specificatamente il *Criterio* denominato "*Grado di riduzione a livelli sostenibili da punto di vista sanitario ambientale della contaminazione in atto*", compreso tra i suddetti *Criteri*;
 - avviando, per i siti censiti, un'interlocuzione e confronto con le Amministrazioni e gli Enti pubblici al fine di reperimento di ogni dato ed informazione utile e necessaria all'applicazione dei suddetti criteri e alla verifica del rispetto del principio di *chi inquina paga*;
 - definendo l'ordine di priorità degli interventi distinguendo tre tipologie di intervento:
 - iv. interventi di Messa in sicurezza di emergenza e/o misure di prevenzione, compresa la rimozione di ingenti quantitativi di rifiuti a contatto diretto con le matrici ambientali;
 - v. piani di caratterizzazione ed elaborazioni di analisi di rischio, ovvero, indagini integrative di caratterizzazione ed elaborazione di analisi di rischio;
 - vi. interventi di messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente e bonifica di aree contaminate;
3. **di procedere**, nell'attuazione delle disposizioni di cui D.G.R. 2322/2019, dando precedenza nella definizione delle priorità di intervento, da finanziare con risorse pubbliche, ai siti censiti in anagrafe storicamente utilizzati in condizione di emergenza per lo smaltimento di rifiuti urbani e assimilati, ovvero ai siti interessati da discariche abusive, qualificate tali a seguito di provvedimenti giudiziari, su suolo pubblico o, a condizione della sussistenza dei presupposti che giustificano l'impiego di risorse pubbliche, su suolo privato;
4. **di demandare** al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche di attuare tutti gli adempimenti necessari derivanti dal presente provvedimento;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia <http://ecologia.regione.puglia.it/portal/ambiente> in versione integrale;
6. **di notificare** il presente provvedimento, a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche a:
 - i Comuni della Regione Puglia;
 - le Province pugliesi e alla città Metropolitana di Bari;
 - alla Direzione Scientifica, alla U.O.C. "Acqua e suolo" e ai dipartimenti ambientali provinciali dell'Arpa Puglia;
 - Dipartimenti di Prevenzione - Strutture territoriali di igiene e sanità pubblica delle ASL pugliesi.

Il Segretario della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO